

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 03 giugno 2014, n. 00254

N. 00254/2014 REG.SEN.

N. 00266/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2013, proposto dalla xxxxx S.r.l. e xxxxxxxx ,
rappresentata e difesa dall'avv. xxxx xxxxxxx, con domicilio eletto presso xxxxxxxxxxxx, via
xxxxxxxx, n.13;

contro

Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. xxxx xxxxxxx, con domicilio eletto presso in
Pescara, via xxxxxx, 60;

per l'annullamento

della determinazione n. 428 del 12 giugno 2013 con la quale il Dirigente del Settore Attività
Tecniche e Produttive del Comune di Ortona ha irrogato alla parte ricorrente la sospensione per
un mese dell'autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente e di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ortona;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il cons. xxxx xxxxxxxx e uditi per le parti i difensori l'avv. xxxx xx xxxxo, su delega dell'avv. xxxxxxxxxxxx per la parte ricorrente, l'avv. xx xx xxxxx per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il comune di Ortona, con l'atto impugnato, ha sospeso, ai sensi dell'art. 7 l. n. 21/1992, per un mese, la società ricorrente, rappresentata da xxxxx xxxx, dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, avendo la stessa, in possesso di autorizzazione n. 14/6.3.2012 per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente (Ncc), non aver provveduto al rimessaggio del veicolo xxxx Mb 212, targato xxxxxx, presso l'autorimessa di Ortona, contrada San Martino, nell'area recintata di proprietà xxxx xxxxx (mancato rispetto artt. 3 e 11 l. n. 21/1992, quali modificate dal d.l. n. 207/2008, art. 29, sulla cd. territorialità).

Parte ricorrente, che impugna tale atto e chiede il risarcimento dei danni, sostiene che la società è autorizzata a svolgere il servizio anche fuori Comune di Ortona (nella specie Ardea) e che la normativa comunitaria riconosce il diritto alla libera circolazione delle merci e delle persone, che è essenziale per la concorrenza (artt. 23, 49, 54, 90 trattato UE).

Oltre a tale censura, vi sarebbe la violazione di legge degli artt. 3, 11 e 23 (modificati) della l. 21/1992, della costituzione (artt. 3, 41 e 97).

La tesi ricorrente è che l'attività Ncc di conferimento può avvenire anche attraverso le sedi utilizzatrici e/o quella legale, specie se vi è stato il conferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto giuridico, residente in comune diverso.

Si solleva l'omesso invio dell'avvio del procedimento sanzionatorio e la violazione dell'azione amministrativa, elencando una pluralità di norme, che sarebbero tutte convergenti su una reale liberalizzazione, insistendo sulla responsabilità per illecito con colpa.

La difesa del Comune contesta le tesi avversarie, sostenendo l'obbligo del rimessaggio e, quindi, il rigetto del gravame.

La causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

In merito alla vicenda, la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12) ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l'art. 49 Tfeue (concorrenza) non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni.

Il sistema generale di regolamentazione di tale attività resta, pertanto, non modificato, non incidendo sulla libertà di stabilimento.

Il ricorso di parte, pertanto, è inteso a sindacare la legittimità della sanzione amministrativa comminata.

La determinazione n. 14/06.03.2012, rilasciata a xxxxx xxxx, quale amministratore unico della società xxx x xxx srl di Ardea (sede legale), lo autorizza al noleggio ed al trasporto pubblico, con puntuale riferimento al regolamento locale Ncc e specificando che il servizio pubblico di noleggio da rimessa avviene con l'autovettura xxxxx Mb212, targa xxxxxx da autorimessa di Ortona, sita in area privata recintata (c.da San Martino) proprietà xxxxx xxxxx (comodato d'uso gratuito 27.02.2012).

La determinazione n. 428/12.06.2013 di sospensione di un mese dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici di Ncc, adottata a seguito dei plurimi sopralluoghi delle P.M., ha sanzionato il dato xxxxx xxxxxx per non aver provveduto al rimessaggio del veicolo per il Ncc in Ortona, nella località indicata al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Tale obbligo è previsto e sanzionato dagli artt. 3,11,11-bis (comma 1°, lett. a) della l. n. 21/1992 e la normativa, al di là delle petizioni di principio, sollevate da parte ricorrente con richiamo di pronunce della Corte costituzionale, è pienamente valida e per nulla censurabile.

Stabilire che le iscrizioni nel ruolo Ncc avvengono in base alla residenza, almeno annuale, nel comune autorizzante, con la sede legale della società nel territorio regionale, rappresenta una modalità di regolamentazione generale che non può creare alcuna discriminazione protezionistica, contraria al principio di libertà di stabilimento nel settore trasporti (direttiva Ce 12.12.2006 n. 123). Essa, infatti, non incide affatto sul luogo di stabilimento, che è di libera scelta da parte dell'interessato, né, infine, sull'attività di svolgimento del servizio, che può ben concretizzarsi su tutto o parte del territorio nazionale, ponendo tutti su un piano di parità di trattamento.

Per quel che concerne la presente fattispecie, tralasciando gli auspici e/o ipotesi de jure condendo, la sanzione per il mancato rimessaggio è consequenziale alla stessa richiesta di autorizzazione Ncc da parte del xxxxxx, che ha fatto la sua scelta di avere la rimessa del proprio autoveicolo in Ortona. La normativa (artt. 3,11,11-bis l. n. 21/1992), che non viene affatto ad incidere sulla libertà di stabilimento e di prestazione da rendere, vuole essere paritaria e coerente con la scelta del Ncc, che si è posto al servizio di un'utenza specifica, la quale sa che deve rivolgersi alla rimessa sita nel comune autorizzante e dalla quale inizia il suo servizio per poi poter circolare liberamente in tutto il territorio nazionale. In punto va anche osservato che

l'inizio del servizio, con partenza dalla rimessa, presso cui si possono accettare le relative prenotazioni e richiesta, è del tutto distinto dal prelevamento dell'utente, che può avvenire nello stesso e/o in altro comune (Cass, civ., II, n. 22296/2010); **quest'ultima circostanza non esime il Ncc dall'osservanza dell'obbligo del rimessaggio.**

Risolta la questione principale, sia sul piano comunitario, sia su quello costituzionale, prive di pregio sono le ulteriori censure, avendo il provvedimento a **riferimento una legge del tutto puntuale ed univoca che non richiedeva alcun adempimento procedimentale preliminare, stante la doverosità vincolata della comminazione della sanzione amministrativa (art. 11-bis cit.), sussistendovi valida istruttoria e motivazione, del tutto coerente con i presupposti di fatto e di legge.**

L'invocate sospensioni intervenute medio tempore non afferiscono l'efficacia dell'art. 11-bis (sanzioni), per il quale la sospensione è stabilita fino al 30 giugno 2009; gli artt. 3 e 11, inoltre, anche nelle precedenti versioni prevedevano il riferimento alla rimessa ubicata nel comune autorizzante, come luogo di inizio del servizio.

Non sussistendo alcun illecito, va esclusa ogni pretesa risarcitoria.

Conclusivamente il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del comune di Ortona delle spese per i compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014, come da parametri forensi di cui alla tabella n. 21, liquidati come da valutazione dei previsti criteri generali e dello stesso impegno professionale, in complessivi €4000,00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO